



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 dicembre 2015  
(OR. en)

13899/15

LIMITE

PV/CONS 60  
ECOFIN 838

## PROGETTO DI PROCESSO VERBALE<sup>1</sup>

---

Oggetto: **3421<sup>a</sup>** sessione del Consiglio (**ECONOMIA E FINANZA**) tenutasi a  
Bruxelles l'11 novembre 2015

---

---

<sup>1</sup> Gli elementi relativi a deliberazioni legislative del Consiglio, altre deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici figurano nell'addendum 1 al presente processo verbale.

## SOMMARIO

**Pagina**

1. Adozione dell'ordine del giorno provvisorio .....	3
--	---

### **DELIBERAZIONI LEGISLATIVE**

2. Approvazione dell'elenco dei punti "A" .....	3
3. Varie .....	3

### **ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE**

4. Approvazione dell'elenco dei punti "A" .....	3
5. Piano d'azione della Commissione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali.....	4
6. Attuazione dell'unione bancaria .....	4
7. Meccanismo di risoluzione unico - Modalità di finanziamento ponte .....	4
8. Governance economica e seguito della relazione dei cinque presidenti: "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa" .....	4
9. Finanziamenti per il clima .....	5
10. Seguito delle riunioni del G20 e dell'FMI dell'8-11 ottobre a Lima.....	5
11. Varie .....	5
ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	6

\*

\*   \*

1. **Adozione dell'ordine del giorno provvisorio**  
13662/15 OJ CONS 59 ECOFIN 826

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno summenzionato.

**DELIBERAZIONI LEGISLATIVE**

*(deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)*

2. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**  
13663/15 PTS A 82

Il Consiglio ha approvato i punti "A" elencati nel doc. 13663/15.

I documenti di cui al punto 2 vanno letti come segue:

Punto 2: 13511/15 CODEC 1428 PI 78  
+ ADD 1 REV 1  
10373/15 PI 42 CODEC 949  
+ COR 1 (es)  
+ ADD 1

I dettagli relativi all'adozione di tali punti figurano nell'addendum.

3. **Varie**

- **Attuali proposte legislative**  
= Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto dello stato dei lavori in relazione ai fascicoli legislativi nel settore dei servizi finanziari.

**ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE**

4. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**  
13664/15 PTS A 83

Il Consiglio ha approvato i punti "A" elencati nel doc. 13664/15.

Le dichiarazioni relative ai suddetti punti figurano nell'allegato.

5. **Piano di azione della Commissione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali**

- = Conclusioni del Consiglio  
13531/15 EF 194 ECOFIN 819 UEM 389 SURE 27  
+ COR 1  
+ COR 2 (el, fi, lv, mt, sk, hr)

Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul piano di azione della Commissione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali che figurano nel doc. 13922/15.

6. **Attuazione dell'unione bancaria**

- = Informazioni sullo stato dei lavori in questione

Il Consiglio è stato informato sullo stato dei lavori relativi all'attuazione dell'unione bancaria e ha preso atto dell'urgenza di accelerare l'adozione delle misure necessarie a livello nazionale.

7. **Meccanismo di risoluzione unico - Modalità di finanziamento ponte**

- = Dibattito orientativo in vista di un accordo politico

I ministri hanno concordato la via da seguire per quanto riguarda la fornitura di un finanziamento ponte al meccanismo di risoluzione unico. I ministri approveranno i meccanismi definitivi di finanziamento ponte in dicembre.

8. **Governance economica e seguito della relazione dei cinque presidenti: "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa"**

- = Presentazione da parte della Commissione e primo scambio di opinioni  
13356/15 ECOFIN 800 UEM 385  
13348/15 ECOFIN 798 UEM 383  
13352/15 ECOFIN 799 UEM 384  
13374/15 ECOFIN 803 UEM 387  
13358/15 ECOFIN 801 UEM 386  
13330/15 ECOFIN 796 UEM 382  
+ ADD 1

Il Consiglio ha svolto un primo scambio di opinioni sul pacchetto di iniziative sulla governance economica presentato dalla Commissione il 21 ottobre 2015, a seguito della relazione dei cinque presidenti "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa".

**9. Finanziamenti per il clima**

- Preparazione della 21<sup>a</sup> conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (Parigi, 30 novembre - 11 dicembre 2015)
- = Conclusioni del Consiglio  
13478/2/15 REV 2 ECOFIN 813 ENV 658 CLIMA 120

Il Consiglio ha adottato le conclusioni del Consiglio che figurano nel documento 13875/15.

La delegazione polacca ha formulato una dichiarazione che figura nell'allegato.

**10. Seguito delle riunioni del G20 e dell'FMI dell'8-11 ottobre a Lima**

- = Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione

Il Consiglio è stato informato dalla presidenza e dalla Commissione in merito alle riunioni del G20 e dell'FMI che si sono svolte dall'8 all'11 ottobre a Lima.

**11. Varie**

Non sono stati sollevati punti tra le "Varie".

\*\*\*\*\*

**DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO**  
**RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE**

**Punto 9 dell'elenco dei punti "B":**      **Progetto di decisione del Consiglio che autorizza il Regno del Belgio e la Repubblica di Polonia, rispettivamente, a ratificare e la Repubblica d'Austria ad aderire alla convenzione di Budapest concernente il contratto di trasporto di merci per navigazione interna (CMNI)**  
=      **Adozione**

**DICHIARAZIONE DELLA POLONIA**

"Il nuovo accordo globale dovrebbe garantire la protezione del clima mondiale per le generazioni future. Dovremmo tutti cercare di raggiungere a Parigi un compromesso finale che sia equo, realistico e accettabile per tutte le parti.

La Polonia fornisce assistenza finanziaria ai paesi in via di sviluppo su base volontaria ed è pronta a continuare a farlo, conformemente alle modalità in vigore, al fine di sostenere il processo negoziale.

L'attuale natura volontaria dei contributi finanziari deve essere preservata per il periodo precedente e seguente il 2020, quando il nuovo accordo globale entrerà in vigore. In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2009 non possono essere imposti agli Stati membri dell'UE obblighi giuridicamente vincolanti senza previo accordo del Consiglio europeo sulla ripartizione degli oneri interni.

Secondo la Polonia, le conclusioni del Consiglio ECOFIN non devono essere interpretate in maniera da permettere l'adozione di obblighi finanziari giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri dell'UE nel periodo precedente o seguente il 2020, indipendentemente dall'adozione del nuovo accordo globale."

**Punto 21 dell'elenco dei punti "A":**      **Progetto di decisione del Consiglio che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno alla Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica della Liberia all'Organizzazione mondiale del commercio**  
=      **Adozione**

**DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA**

"Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella decisione autorizzata dal Consiglio saranno vincolanti per l'Irlanda, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultima avrà notificato di voler partecipare a detta decisione in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione dell'Irlanda e del Regno Unito rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Irlanda provvederà affinché la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali sia consentita conformemente a dette disposizioni."

## DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"Le disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali incluse nella suddetta decisione saranno vincolanti per il Regno Unito, in quanto Stato membro dell'Unione, soltanto se quest'ultimo avrà notificato di voler partecipare a detta decisione del Consiglio in conformità con il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia."

## DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"La Commissione si compiace dell'adozione della decisione del Consiglio che definisce la posizione dell'UE a favore dell'adesione della Repubblica della Liberia.

La Commissione prende atto, per quanto riguarda la posizione degli Stati membri in seno all'OMC, della proposta di adottare di comune accordo una decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio in merito a tale adesione. La Commissione rileva che si sarebbe potuta adottare una decisione dell'UE che avrebbe reso superflua tale decisione separata."

### **Punto 40** **dell'elenco dei** **punti "A":**

- a) **Progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale**
- b) **Progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale**  
= **Adozione**

## DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA

"La Repubblica ceca è pienamente favorevole al Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Ciò detto, la Repubblica ceca continua a nutrire perplessità quanto all'esistenza di una competenza esclusiva dell'UE nel settore oggetto del Protocollo, specie tenendo presenti la formulazione dell'articolo 82, paragrafo 2, e dell'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE (due disposizioni che consentono al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire norme o prescrizioni minime) nonché il parere 2/91 in cui la Corte di giustizia dell'UE ha concluso, specificamente nel quadro dell'OIL, che le disposizioni di un accordo internazionale non sono atte a incidere su disposizioni adottate dall'UE, quando l'accordo e la normativa dell'UE fissano norme minime."

## **DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, CUI ADERISCONO LA REPUBBLICA ELLENICA, L'UNGHERIA E LA ROMANIA**

"La Commissione ha presentato due proposte di decisioni del Consiglio che autorizzano gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per le parti che rientrano nelle competenze dell'Unione (1) conformemente all'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b), del TFUE ovvero (2) conformemente all'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE. L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del TFUE è citato quale base giuridica procedurale delle decisioni del Consiglio.

La Repubblica federale di Germania sottolinea la rilevanza giuridica e politica del Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Sostiene esplicitamente gli obiettivi degli strumenti e la ratifica del protocollo da parte di tutti gli Stati membri, anche nell'interesse dell'Unione, nonché l'invito rivolto agli Stati membri a ratificarlo, e avvierà quanto prima il processo di ratifica in Germania.

Vi sono tuttavia pareri giuridici contrastanti riguardo alle norme procedurali di base che non è stato ancora possibile comporre. Secondo il punto di vista della Germania l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE, utilizzato quale base procedurale, non è idoneo a tale scopo. Tuttavia, a motivo della rilevanza giuridica e politica del Protocollo, la Repubblica federale di Germania è pronta ad approvare le proposte presentate e a non tener conto delle preoccupazioni di ordine procedurale illustrate nella sua osservazione scritta del 23 ottobre 2014. La Repubblica federale di Germania pertanto approva la decisione in oggetto nonostante il suo parere giuridico concernente l'interpretazione dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

Il governo federale desidera cogliere questa opportunità per esplorare, insieme agli Stati membri e alla Commissione europea, soluzioni valide per conciliare gli interessi procedurali degli Stati membri dell'UE quali componenti autonomi dell'OIL, da una parte, e dell'Unione europea quale custode dell'acquis comunitario, dall'altra."

## **DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA**

"L'Irlanda desidera sottolineare che è pienamente favorevole al Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

L'Irlanda desidera tuttavia precisare che, a suo avviso, la decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del Protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale si applica esclusivamente ai settori che rientrano nella competenza esclusiva dell'UE nella misura in cui il Protocollo può incidere su norme comuni dell'UE."

## DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI MALTA

"La Repubblica di Malta appoggia pienamente i contenuti del Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e intende ratificarlo.

La Repubblica di Malta nutre tuttavia forti preoccupazioni sotto il profilo giuridico e procedurale per quanto riguarda le due proposte di decisioni del Consiglio che autorizzano gli Stati membri a ratificare il Protocollo dell'OIL.

La Repubblica di Malta non ritiene che sussista una competenza esclusiva dell'UE derivante dai settori oggetto del Protocollo, dal momento che l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE consentono al Parlamento europeo e al Consiglio di stabilire norme minime e tenendo conto del parere 2/91 in cui la Corte ha concluso, specificamente nel quadro dell'OIL, che le disposizioni di un accordo internazionale non sono atte a incidere su disposizioni adottate dall'UE, quando l'accordo e la normativa dell'UE fissano norme minime. Ciò solleva pertanto questioni circa la necessità e l'adeguatezza delle decisioni del Consiglio proposte. La Repubblica di Malta si rammarica altresì per la mancanza di un'analisi dettagliata, da parte della Commissione, sulla ripartizione delle competenze al fine di giustificare la necessità di dette decisioni, nonché per la mancanza di chiarezza del testo definitivo nel delineare i limiti delle competenze esercitate (esclusive o concorrenti).

Inoltre la Repubblica di Malta non è ancora convinta riguardo all'adeguatezza dell'uso dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE quale base giuridica procedurale, dal momento che in detto articolo si specifica che il Consiglio, "su proposta del negoziatore," può adottare una decisione relativa alla conclusione di accordi tra l'Unione e le organizzazioni internazionali. Quando viene designato un negoziatore ciò deve avvenire tramite decisione del Consiglio come previsto dall'articolo 218, paragrafo 3, seconda parte della frase, del TFUE. In relazione al Protocollo summenzionato, nessun mandato per la negoziazione e l'adozione del Protocollo in occasione della 103<sup>a</sup> Conferenza internazionale del lavoro è stato attribuito mediante decisione del Consiglio. Pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE è, nella migliore delle ipotesi, dubbio come base giuridica procedurale.

Nonostante le succitate preoccupazioni di ordine giuridico, in considerazione dell'importanza del Protocollo che Malta appoggia pienamente, la Repubblica di Malta ha deciso di astenersi dal voto sulle decisioni in oggetto."

## DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

"Il Regno Unito desidera far mettere a verbale il proprio sostegno per il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930, nonché la sua intenzione di ratificarlo.

Il Regno Unito desidera che a verbale figuri il suo parere secondo cui dal Protocollo non deriva alcuna competenza esterna esclusiva per l'Unione riguardo all'oggetto di cui alla *decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale*. Non era pertanto obbligatorio che gli Stati membri fossero autorizzati in tal senso a ratificare il Protocollo nell'interesse dell'Unione. Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero dovuto poter considerare un'eventuale ratifica del Protocollo a titolo individuale.

Il Regno Unito ritiene inoltre che al progetto di *decisione del Consiglio per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale*, in quanto misura proposta ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applichi il protocollo (n. 21) dei trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il Regno Unito non ritiene pertanto di essere automaticamente obbligato, come fa supporre il considerando (9), a partecipare alla decisione del Consiglio semplicemente sulla base della sua partecipazione alla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Di conseguenza, il Regno Unito non si avvarrà dell'opzione, a norma del protocollo (n. 21), di partecipazione alla *decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale.*"

#### **Punto 42 dell'elenco dei punti "A":**

- a) **Progetto di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni**  
= **Adozione**
- b) **Progetto di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni**  
= **Adozione**
- c) **Progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni**  
= **Richiesta di approvazione rivolta al Parlamento europeo**

#### **DICHIARAZIONE DELLA POLONIA**

##### **sul criterio di ripartizione del regolamento relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca**

"La Polonia ribadisce che le possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nel quadro del protocollo UE-Mauritania sono acquisite a beneficio delle flotte da pesca dell'UE utilizzando fondi dell'UE. Pertanto le assegnazioni di contingenti e licenze previste all'articolo 1 del regolamento, in particolare per le categorie 6 e 7, non costituiscono in alcun modo un precedente per futuri protocolli. La Commissione è invitata a monitorare frequentemente e regolarmente il tasso di utilizzo delle possibilità di pesca nelle categorie 6 e 7 in modo da assicurare il ricorso tempestivo al meccanismo di riassegnazione di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca in questione ed evitare l'interruzione delle operazioni delle flotte interessate."

## DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione contro Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 del TFUE, ovvero dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione che tali decisioni possano ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla firma e alla conclusione del nuovo protocollo dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Repubblica islamica di Mauritania, la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio consistente nel sostituire la base giuridica dell'articolo 43, paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 7 del TFUE e mantiene quindi la sua proposta iniziale."

### **Punto 46** **dell'elenco dei** **punti "A":**

**Decisione delegata della Commissione del 15.9.2015 che integra la decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime comuni cui devono conformarsi le autorità responsabili per il PRS**

= **Intenzione di non sollevare obiezioni a un atto delegato**

## DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"Il Consiglio ribadisce l'importanza strategica del sistema istituito dal programma Galileo, attualmente in fase di installazione, e dei precisi obiettivi di tutti gli aspetti del programma. Uno dei suoi servizi, il servizio pubblico regolamentato (PRS), è riservato agli utilizzatori autorizzati dai governi per applicazioni specifiche che richiedono un elevato livello di continuità di servizio. L'Unione europea ha previsto che alcuni paesi terzi ed alcune organizzazioni internazionali possano entrare a far parte del PRS tramite la conclusione di accordi specifici. A tale proposito il Consiglio ritiene che occorra esaminare prontamente le richieste di accesso della Norvegia e degli Stati Uniti al PRS ed è pertanto fautore dell'avvio rapido e simultaneo di negoziati non appena il Consiglio avrà adottato i due pertinenti mandati. Il Consiglio auspica tali accordi per consentire alla Norvegia, quale partner europeo strettamente associato che ospita importanti infrastrutture terrestri di Galileo, e agli Stati Uniti, che gestiscono il sistema NAVSTAR GPS, di accedere al PRS, e sottolinea l'importanza di instaurare una fruttuosa cooperazione bilaterale. Inoltre la cooperazione con gli Stati Uniti dovrebbe cercare di promuovere l'interoperabilità ottimale tra Galileo ed il sistema GPS tenendo conto dei vincoli finanziari ed operativi."

## DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria è del parere che la decisione sulle norme minime comuni, basata sull'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 1104/2011/UE in combinato disposto con l'articolo 290 del TFUE, nella misura in cui non vi sono contenute informazioni classificate, debba essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L).

Durante le consultazioni della Commissione con gli esperti degli Stati membri in preparazione di tale atto giuridico, l'Austria ha a più riprese reso nota tale posizione motivata e presentato alternative alla soluzione adottata dalla Commissione.

L'Austria riconosce che nel testo in questione si è tenuto conto delle sue preoccupazioni di ordine giuridico in due modi:

- i) già dal titolo è chiaro che la decisione sulle norme minime comuni non "modifica" l'atto giuridico di base (la decisione n. 1104/2011/UE), ma lo "integra" soltanto;
- ii) nel punto 3 della relazione si afferma che la mancata pubblicazione è dovuta alle circostanze specifiche del caso in questione (in particolare la riservatezza della materia trattata).

Nel contesto giuridico concreto, tuttavia, l'Austria ritiene necessaria la pubblicazione delle norme minime comuni (nella misura in cui non contengono informazioni classificate). Se il summenzionato punto 3 della relazione consente di escludere che in futuro la Commissione adotti la pratica sistematica di astenersi dalla pubblicazione di atti delegati, occorre tuttavia tenere presente un'ulteriore, preoccupante conseguenza della decisione sulle norme minime comuni: in mancanza di una sua pubblicazione, persone e imprese non vi sono vincolate, e non è affatto chiaro come le autorità nazionali responsabili per il PRS debbano in questo contesto assolvere al loro obbligo di far rispettare le norme minime comuni.

L'Austria è del parere che queste preoccupazioni di ordine giuridico possano ancora essere prese in considerazione nel corso di un riesame sia della decisione n. 1104/2011/UE sia della stessa decisione sulle norme minime comuni (si veda l'articolo 18), prima della messa in funzione del sistema PRS."